

N. 2346

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1997

—————

Agevolazioni fiscali in favore di anziani e di persone che
assistono soggetti con *handicap* grave

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La società italiana sta cambiando dal punto di vista demografico e sociale. L'allungamento della vita media comporta, a lungo termine, un invecchiamento della popolazione, con evidente aggravio degli oneri sanitari e sociali, oltre che un aumento del peso per quelle famiglie che si devono prodigare nelle cure dei loro componenti più anziani.

Questo disegno di legge nasce con un duplice intento.

Il primo è quello di garantire all'anziano che provvede al suo mantenimento presso società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono case di ricovero, una deduzione fiscale, in modo da alleggerire il suo carico economico consentendogli una disponibilità di spesa superiore per sopperire ai suoi bisogni.

Il secondo è quello di favorire quelle famiglie che, invece, si occupano direttamente della cura e dell'assistenza dell'anziano o dell'handicappato convivente, garantendo ad esse una deduzione fissa di lire 3 milioni sull'imposta dovuta.

Ferma restando, per i proponenti, la centralità della famiglia che rappresenta, per la società, un elemento di stabilità, d'equità e

di solidarietà, famiglia per la quale l'anziano può rappresentare una ricchezza in termini affettivi, si è inteso anche, attraverso questo disegno di legge, aiutare quanti non sono in grado di assistere personalmente gli anziani rendendo meno oneroso, sotto il profilo economico, il loro mantenimento presso case di riposo. A questo proposito, molte sollecitazioni sono giunte da famiglie che, per vari motivi, si vedono costrette al ricovero dei parenti più anziani, talvolta non autonomi e bisognosi di assistenza qualificata e continuativa. Ad esse dobbiamo offrire facilitazioni fiscali, perchè, in effetti, subiscono la incapacità del Servizio socio-sanitario nazionale di rispondere specificatamente ai loro bisogni.

Ritengo anche che l'insieme delle disposizioni di cui al presente disegno di legge consentiranno di evitare, in molti casi il ricorso alla ospedalizzazione degli anziani ovvero degli handicappati, realizzando così rilevanti risparmi di spesa pubblica, certamente superiori ai minori introiti fiscali.

Per questi motivi auspico un ampio consenso sul disegno di legge affinchè esso sia approvato in tempi celeri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le rette pagate a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, sono detraibili dal reddito complessivo lordo del soggetto ospitato ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nella misura del 35 per cento dell'ammontare annuo versato a titolo di retta, purchè l'interessato sia di età superiore a settanta anni e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo.

2. Ha diritto al beneficio di cui al comma 1, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo.

3. La somma delle deduzioni di cui ai commi 2 e 3 non può comunque essere superiore al 35 per cento dell'ammontare annuo versato a titolo di retta.

Art. 2.

1. Il parente o affine entro il terzo grado, che assiste un portatore di *handicap* in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero una persona di età superiore ad anni settanta non possessore di reddito, ovvero titolare di una pensione non superiore a lire 7.200.000 annue, purchè convivente da almeno un anno, ha diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di lire 3 milioni annue, in aggiunta alle altre detrazioni di cui eventualmente beneficia per altro motivo, a titolo di rimborso spese per il detto mantenimento. Tale im-

porto può annualmente essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze.

2. Per ottenere la detrazione di cui al comma 1 il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta, la certificazione attestante lo stato di famiglia dalla quale risultano i nominativi o del portatore di *handicap* ovvero dell'anziano e del contribuente e copia della certificazione dell'accertamento *dell'handicap* effettuato dalla azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi in cui la detrazione è concessa per l'assistenza di portatori di *handicap*. In luogo della certificazione attestante lo stato di famiglia, in caso di conviventi non residenti ma solo domiciliati con il contribuente, deve essere conservata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante detta domiciliazione, fermo restando la facoltà di provvedere ad accertamenti da parte delle amministrazioni finanziarie.